



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro



La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carlo Coco

Presidente

dott.ssa Marcella Angelini

Consigliere

dott. Roberto Pascarelli

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **676/2022 RGA**
avverso la sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 279/2022,
emessa e pubblicata il 30/06/2022 - non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22/06/2023;
promossa da:

BENVEGNU' FLAVIO (C.F.: BNV FLV 64T29 C107Y), rappresentato e
difeso, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti Carmela Gigante e Giorgio Tedesco
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bologna (BO);

appellante;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS (C.F.
80078750587), in persona del l. r. p. t., in proprio rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Isabella Patrizia Basile ed Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato a
Bologna presso la sede provinciale dell'Istituto;

appellato;

SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS - S.C.C.I.
S.P.A. (Partita IVA: 05870001004 – C.F. 05870001004) in persona del l. r. p. t.,
- (contumace);

pag. 1 di 12

appellata;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite,
come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La vicenda processuale per cui è causa è esaustivamente descritta nella sentenza gravata, ove si ha modo di leggere sul punto che: “[...] 1. Con ricorso ex art. 24, D. Leg. 46/1999 del 27.02.2019, Benvegnù Flavio chiedeva annullarsi l’avviso di addebito n. 370 2018 00037521 45 000 dell’importo di €. 13.928,30 (formato in data 24.12.2018 e notificato il 21.01.2019), relativo ai contributi della Gestione Artigiani del periodo 01/2014 – 12/2014. 1 Il ricorrente eccepiva:

1) la violazione dell’art. 24, comma 3, D. Leg. n. 46/1999, in quanto l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate era stato impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena;

2) l’infondatezza della pretesa contributiva dell’INPS.

2. L’INPS e SCCI, tempestivamente costituitisi in giudizio, contestavano le eccezioni/deduzioni attoree e instavano per il rigetto del ricorso. L’Ente previdenziale richiama gli accertamenti ispettivi eseguiti dell’Agenzia delle Entrate, così come riportati nel verbale di accertamento n. THH027T01181/2017, e deduceva che: a) in virtù delle disposizioni dettate dalla L. n. 438/1992, l’Amministrazione finanziaria era l’unico soggetto deputato alla verifica dei redditi dei contribuenti; b) l’istituto previdenziale non aveva alcun potere nella individuazione dei maggiori redditi; c) il reddito imponibile previdenziale coincideva con quello fiscale; d) dall’indagine fiscale dell’Agenzia delle Entrate, eseguita nei confronti della società “Autocarrozzeria Willi di Barra V. e C. S.n.c.”, emergeva un maggior reddito d’impresa di €. 208.928,00, imputato al ricorrente in proporzione alla quota di partecipazione (25%), nella misura di €. 52.232,00; e) su tale reddito venivano calcolati i contributi a percentuale, pari all’importo di €. 8.213,00, oltre alle sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000; f) i funzionari ispettivi riscontravano diverse irregolarità per l’anno di imposta 2014, in particolare l’omessa contabilizzazione di ricavi per €. 173.544,00; g) l’Agenzia delle entrate evidenziava che “il reddito dichiarato dai singoli soci risulta inferiore al reddito



conseguibile da un lavoratore dipendente impiegato nel medesimo settore: in alcuni momenti non appare nemmeno in grado di consentire il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori. Per tutti i soci il reddito di partecipazione suesposto rappresenta il reddito complessivo e non appare, in assenza di altre fonti reddituali (non dichiarate ovvero esenti o tassate alla fonte), in grado di permettere il normale sostentamento, soprattutto alla luce delle manifestazioni di spesa dei singoli soci che emergono dai dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria"; h) dalla ricostruzione induttiva dei ricavi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), DPR 600/73, effettuata sulla base del costo dei ricambi e dei materiali utilizzati e sulla base delle ore lavorate dai soci e dai dipendenti, emergevano maggiori ricavi per complessivi €. 711.814,00 (€. 293.332,00 + €. 418.482,00); al netto delle vendite e delle prestazioni dichiarate dalla società (€. 538.270,00), i ricavi rideterminati ammontavano ad €. 208.928,00, a fronte del minor reddito dichiarato di €. 35.384,00. [...]"

La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, è stata definita dal Tribunale di Modena con la sentenza n. 279/2022, emessa e pubblicata il 30/06/2022, così statuendo: "[...] 1) RIGETTA il ricorso; 2) CONDANNA Benvegnu' Flavio al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 2.500,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A."

Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, accertata incidentalmente l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 24, comma 3, D. Leg. n. 46/1999, essendo stato emesso in pendenza del giudizio tributario promosso dall'allora opponente avverso il verbale di accertamento n. THH027T01181/2017 dell'Agenzia delle Entrate, prodromico all'atto impugnato; nel merito, ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell'INPS.

Con ricorso depositato in data 30/12/2022 il sig. Benvegnu' Flavio ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: "[...] riformare, in toto, la sentenza del Tribunale di Modena - sezione lavoro - n. 279/2022 (R.G. n. 262/2019), pubblicata il 30/06/2022 - non notificata - e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 13.928,30, iscritta al ruolo formato dall'ente previdenziale; e, per l'effetto, annullare o, comunque, disapplicare l'atto di iscrizione a ruolo della somma di cui sopra e, per l'effetto,



dichiarare nullo ed inefficace e, comunque, annullare in toto l'avviso di addebito, così come notificato al ricorrente, per inesistenza del credito contributivo.

Con condanna delle controparti, alla rifusione a favore del ricorrente delle spese e onorari di causa relativi a entrambi i gradi di giudizio. [...]".

A fondamento delle suesposte conclusioni l'odierno appellante ha articolato due motivi di gravame -rubricati, rispettivamente: "*I Difetto di motivazione e violazione dell'onere della prova e dell'art. 2697 cod. civ.*"; "*II Contraddittorietà della motivazione*" – a mezzo dei quali ha reiterato in concreto le eccezioni già svolte in prime cure, disattese dal Giudice *a quo*.

L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio esclusivamente in proprio, in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I. s.p.a., chiedendone l'estromissione e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione, chiedendone il rigetto con il favore delle spese del grado.

La S.C.C.I. s.p.a., benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I. s.p.a., rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (si veda, in tal senso, Cass. Sezioni Unite 2951/2016).

Sul punto si ricorda che la cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.

In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, come nel caso di specie, non stati oggetto della cessione in discorso.

A tanto consegue che non sussistono, né la legittimazione passiva della S.C.C.I. s.p.a., né alcun litisconsorzio necessario tra questa e l'INPS.



Quanto al merito della vertenza osserva, innanzitutto, la Corte che la motivazione della sentenza gravata, a dispetto di quanto sostenuto dall'odierno appellante con il secondo motivo di appello, logicamente prioritario, risulta esaustiva e convincente, seppur articolata in parte mediante richiamo al verbale di accertamento n. THH027T01181/2017 dell'Agenzia delle Entrate, le cui conclusioni sono state riportate per esteso, avendo il Giudice *a quo* analiticamente illustrato le ragioni di condivisione di tali risultanze istruttorie, il tutto in puntuale applicazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (con riguardo alla legittimità di questa tecnica motivazionale si rinvia, *inter plures*, a Cass. S.U. sent. n. 642/2015).

Le considerazioni espresse dal Giudice di prime cure, infatti, consentono di ricostruire in maniera puntuale il percorso logico-giuridico da lui seguito per pervenire alla decisione qui gravata, così come prescritto dall'art. 132, 1° co., n. 4), c.p.c. ai sensi del quale la sentenza deve contenere: *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”*.

A conforto di questa conclusione, si richiama *inter plures*, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18754 del 23 settembre 2016, secondo cui: *“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale (nella specie, un'ordinanza del giudice risultante dal verbale di causa), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo”*, proprio come nel caso di specie.

Tanto chiarito, la sentenza gravata è certamente condivisibile nella parte in cui, pur omettendo erroneamente la relativa statuizione in dispositivo, ha ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo operata dall'INPS in pendenza del giudizio tributario promosso dal sig. Benvegnù e, quindi, in palese violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, così come reiteratamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (si vedano, sul punto, tra le tante: Cass., Sez. Lav. n. 8379 del 9/04/2014 Rv. 630243; Cass. Sez. L. n. 4032 del 1/03/2016 Rv. 639164 – 01)

Ciò posto, va, però, ricordato, al pari di quanto ritenuto dal Giudice *a quo*, che la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il Giudicante dall'esaminare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria dell'INPS, così come reiteratamente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione in svariate



pronunce (si vedano, in tal senso, Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e 18262 del 2017; n. 8543 del 2018).

Tutto ciò considerato, rileva la Corte che la sentenza qui gravata appare, altresì, meritevole di conferma nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell'INPS, osservando sul punto che: “[...] **4.1. La pretesa contributiva trae origine dai verbali di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. THH027T01181/2017 del 09.06.2017 e n. THH017G01585 del 04.07.2017 (notificato a Benvegna' Flavio). 2 L'amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito imponibile della società “Autocarrozzeria Willy di Barra V e C. S.n.c.” (di cui Benvegna' Flavio è socio con una quota di partecipazione del 25%) del periodo di imposta 2014, quantificando il maggior reddito d'impresa in €. 208.928,00 (per i maggiori ricavi non dichiarati) e il maggior reddito di partecipazione in €. 52.232,00 (a fronte di quello dichiarato di €. 8.846,00); i contributi previdenziali a carico del socio sono stati quantificati in €. 8.213,00 (cfr. pag. 3-5 verbale di accertamento).**

2 Cfr. doc.ti 4,5,6 fascicolo INPS.

4.2. L'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova; ex art. 2697 cod. civ. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo. Per tutte Cass. n. 14965/2012: “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” (nello stesso senso Cass. n. 22862/2010, Cass. n. 5763/2002, Cass. n. 23600/2009). Anche la Corte di Appello di Bologna ha statuito che l'INPS è “tenuto a provare l'effettività del maggior reddito che si assume percepito” (cfr. Sent. n. 733/2015 del 25.08.2015; Sent. n. 1002/2015 del 20.10.2015).

4.3. La portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi sul maggior reddito se non oggetto di specifica e puntuale contestazione del contribuente. La Suprema Corte ha statuito che “il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo



dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva" (Cass. n. 24774/2019). Da ultimo Cass. n. 21541/2019: "In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale".

4.4. Alla luce del riportato insegnamento giurisprudenziale, deve ritenersi che l'accertamento dell'amministrazione finanziaria conservi un autonomo valore probatorio che può essere resistito solo da prove di segno contrario. L'odierno ricorrente ha del tutto trascurato di contestare l'idoneità degli apprezzamenti posti a base dell'accertamento tributario, così come riportati a pagina 4 e 5 del verbale ispettivo n. THH027T01181/2017. I funzionari verbalizzanti hanno riscontrato quanto segue: "Il reddito prodotto dalla società appare sintomatico di una condotta anti economica, mentre il reddito dichiarato dai singoli soci risulta inferiore al reddito conseguibile da un lavoratore dipendente impiegato nel medesimo settore: in alcuni momenti non appare nemmeno in grado di consentire il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori. Per tutti i soci il reddito di partecipazione suesposto rappresenta il reddito complessivo e non appare, in assenza di altre fonti reddituali (non dichiarate ovvero esenti o tassate alla fonte), in grado di permettere il normale sostentamento, soprattutto alla luce delle manifestazioni di spesa dei singoli soci che emergono dai dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Quanto sopra ha legittimato la ricostruzione induttiva dei ricavi ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera d) del DPR 600/73. Tale ricostruzione è stata effettuata sulla base del costo dei ricambi e dei materiali utilizzati e sulla base delle ore lavorate dai soci e dai dipendenti. Il costo del venduto, relativo ai ricambi e al materiale di consumo, è stato calcolato partendo dai dati rilevati dal bilancio e tenendo conto delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali; il ricarico medio, calcolato nel 24,51 per cento, è stato ricavato dall'esame di un campione di fatture, comparando il prezzo di



vendita dei ricambi con il relativo prezzo di acquisto (al netto dei relativi sconti). Sommando al costo del venduto (euro 235.589,29) il relativo ricarico (pari al 24,51 per cento di euro 235.589,29) sono stati ottenuti i ricavi attribuibili ai pezzi di ricambio e alle materie prime (euro 293.332,22). Per quanto riguarda la determinazione dei ricavi derivanti dalla mano d'opera, si è innanzitutto calcolato, sulla base di tutte le fatture e ricevute fiscali emesse nell'anno, il prezzo medio della mano d'opera stessa effettivamente addebitato ai clienti e la tariffa oraria è risultata pari ad euro 34,70. Si sono quindi quantificate in 8.792 le ore lavorate dai dipendenti (escludendo dal calcolo l'impiegata addetta all'attività amministrativa) sulla base dei dati desunti dal Libro Unico del Lavoro. In merito ai quattro soci si è calcolato che nel 2014 ciascuno abbia lavorato 231 giorni, corrispondenti a 1.848 ore; si è poi considerato che il rappresentante legale, il Sig. Barra Vincenzo, abbia dedicato solamente il 40% delle ore alla riparazione delle autovetture, mentre il resto del tempo sia stato impiegato in attività amministrative (rapporti con banche, con assicurazioni, fornitori), mentre per gli altri soci si è considerato che abbiano dedicato tutto il loro tempo in attività "di officina". Complessivamente risultano quindi 6.283 ore lavorate dai soci; sommando a queste le ore dei dipendenti addetti all'officina, si ha: $6.283 + 8.792 = 15.075$ ore lavorate in officina.

Alle suddette ore è stato sottratto un 20%, rappresentativo dei tempi morti, delle ore impiegate per le pulizie, per le manutenzioni interne e per gli interventi che non prevedono un apposito addebito a titolo di mano d'opera alla clientela. Il totale delle ore effettivamente addebitate alla clientela risulta quindi pari a 12.060 che, valorizzate alla tariffa media di 34,70 euro, comportano 418.482, 00 euro di costo. Il totale dei ricavi rideterminati ammonta, quindi, ad euro 711.814,00, importo risultante dalla somma dei ricavi da ricambi e materie prime (euro 293.332,00) e dei ricavi da mano d'opera (euro 418.482,00).

Dal raffronto tra i ricavi dichiarati derivanti da vendite e prestazioni dichiarate (euro 538.270, 00) e i suddetti ricavi rideterminati, si è accertato il valore (euro 173.544, 00) dei maggiori ricavi, del maggior reddito e delle maggiori operazioni imponibili ai fini IVA".

Parte attrice non ha formulato alcuna contestazione dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva, limitandosi ad invocare a proprio favore la regola di riparto dell'onere probatorio. Nel ricorso introduttivo è stata proposta



esclusivamente l'eccezione ex art. 24 cit.; solo nelle note finali del 30.05.022 la difesa attorea ha invocato il regime probatorio ex art. 2697 cod. civ., prospettando l'inidoneità dell'accertamento fiscale a costituire prova del credito contributivo azionato con l'avviso di addebito. A fronte delle specifiche allegazioni dell'Ente previdenziale - con un richiamo integrale delle risultanze ispettive -, non sono state avanzate specifiche contestazioni avverso i rilievi dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, come riportati nel verbale di accertamento. Non è stata prodotta documentazione contabile idonea a inficiare gli accertamenti dell'amministrazione finanziaria, pertanto i dati emersi in sede ispettiva possono essere utilizzati come elemento di prova nel presente giudizio. L'analitica e circostanziata ricostruzione delle anomalie riscontrate non risulta smentita da alcun documento.

Peraltro, la Commissione Tributaria Provinciale di Modena ha riconosciuto la sostanziale attendibilità dell'accertamento induttivo ex art. 39 DPR n. 600/73, poiché con la sentenza n. 427/2018 è stato rideterminato il reddito della società "da € 208.928,00 a € 188.413,00" (sent. n. 427/2018); il maggior reddito accertato in sede giudiziale si discosta marginalmente da quello riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (cfr. comunicazione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate dell'11.10.2019). Né vi è prova in atti della riforma della sentenza di primo grado da parte della Commissione Regionale e dell'annullamento dei verbali di accertamento testé richiamati.

5.5. Dunque, a fronte della dettagliata ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate, non inficiata da evidenze di segno contrario, deve ritenersi provato il maggior reddito di partecipazione di €. 52.232,00. Benvegna' Flavio è quindi tenuto a corrispondere i maggiori contributi INPS, così come quantificati dall'amministrazione finanziaria.

In definitiva, attesa la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva e mancando contestazioni relative al quantum debeatur, va confermata la pretesa oggetto dell'avviso di addebito impugnato. Parte ricorrente non ha formulato una contestazione specifica del quantum debeatur, né essa ha prodotto documenti attestanti l'erroneità del calcolo dei contributi e delle sanzioni/interessi. La contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum oggetto della domanda, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: "Nel processo del lavoro, l'onere di contestare



specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur" (Cass. n. 29236/2017, Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n. 761/2002).

Quanto al regime sanzionatorio, si osserva come il ricorrente abbia occultato i redditi prodotti dall'impresa, per cui la relativa condotta non può che integrare l'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000. Ciò anche alla luce del consolidato insegnamento giurisprudenziale che individua la meno gravosa fattispecie dell'omissione contributiva nelle sole ipotesi in cui tutti gli adempimenti obbligatori risultano effettuati, mancando solo il pagamento (per tutte Cass. n. 11261/2010). Fattispecie qui non ricorrente."

Queste esaustive e convincenti considerazioni, espressione del più recente ed accreditato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia, al quale appare doveroso uniformarsi in ragione della funzione nomofilattica della Suprema Corte, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., *inter plures*, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).

L'odierno appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni operate dal Giudice del prime cure nella sentenza gravata, essendosi limitato a rammentare l'onere probatorio gravante sull'INPS ed a predicare apoditticamente il suo mancato assolvimento da parte dell'Ente di previdenza.

Va osservato, in particolare, che anche in questa sede l'odierno appellante ha del tutto trascurato di contestare in maniera specifica l'idoneità degli apprezzamenti posti a base dell'accertamento tributario, fondante la pretesa creditoria dell'INPS, così come riportati a pagina 4 e 5 del verbale ispettivo n. THH027T01181/2017. Nemmeno in questa sede è stata, poi, prodotta documentazione contabile idonea a inficiare gli accertamenti dell'amministrazione finanziaria.



L'odierno appellante, poi, nemmeno nel proprio atto di gravame, ha formulato una contestazione specifica del quantum debeatur, né ha prodotto documenti attestanti l'erroneità del calcolo dei contributi e delle sanzioni/interessi.

A ciò aggiungasi, infine, che la sentenza, citata dal Giudice di prime cure, n. 427/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena - che ha riconosciuto la sostanziale attendibilità dell'accertamento induttivo ex art. 39 DPR n. 600/73, essendo stato rideterminato il reddito della società "da € 208.928,00 a €. 188.413,00" - è stata integralmente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna - sezione V - n. 982/2021, pronunciata il 18 Gennaio 2021 e depositata in data 15 Luglio 2021 - non notificata.

Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. Benvegnù deve essere solo parzialmente accolto per quanto attiene esclusivamente la correzione del dispositivo della sentenza gravata, da confermarsi nella sostanza. Al riguardo, si osserva che la richiesta dell'INPS, rassegnata in prime cure, di "conferma" dell'avviso di addebito opposto, sottintende la richiesta di accertamento della debenza delle somme ivi riportate e la richiesta di condanna al pagamento delle medesime somme. Tali domande, peraltro, sono comunque enucleabili da una lettura complessiva della memoria di costituzione in giudizio depositata dall'Istituto odierno appellato in prime cure.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico del sig. Benvegnù Flavio, risultato nella sostanza integralmente soccombente, ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto cit.

P.Q.M.

La Corte d'Appello - sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

1. dichiara il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I.;
2. in parziale accoglimento dell'appello, riformando sul punto la sentenza gravata, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 3702018 0003752145000, formato in data 24.12.2018 e notificato all'appellante il 21.01.2019, in quanto emesso in violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26



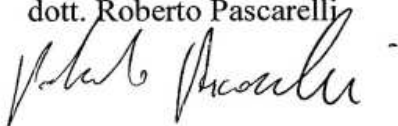
febbraio 1999, n. 46, dichiara che il sig. Flavio Benvegnù è tenuto a versare all'INPS € 8.212,94 a titolo di contributi previdenziali relativi alla Gestione Artigiani dell'anno 2014; € 4.927,76 a titolo di somme aggiuntive calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) L. 388/2000 ed € 377,93 a titolo di interessi di mora, oltre alle somme successivamente maturate e maturande per i suddetti titoli sino al saldo effettivo, condannandolo al pagamento di tali somme;

3. condanna il sig. Flavio Benvegnù a rifondere all'INPS, oltre alle spese del giudizio di primo grado, così come già liquidate nella gravata sentenza, le spese del grado, che si liquidano in € 1.984,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22.06.2023

Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

Il Presidente

dott. Carlo Coco



minuta depositata il 23.6.2023

